

ALLEGATO "C" AL N. 53982/13189

	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE -	
	DURATA DELLA SOCIETÀ – CAPITALE – OBBLIGAZIONI E	
	ALTRI	
	TITOLI DI DEBITO	
	Articolo 1	
	La Società “Eni Rewind S.p.A.”, è disciplinata dal presente Statuto.	
	La denominazione può essere scritta con lettera iniziale maiuscola o	
	minuscola.	
	Articolo 2	
	La Società ha per oggetto la progettazione, il coordinamento e	
	l'esecuzione di servizi e interventi ambientali. A titolo esemplificativo,	
	gli interventi e i servizi riguardano:	
	a) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento, lo stoccaggio	
	provvisorio, il riciclaggio, il riutilizzo e la termovalorizzazione, anche	
	per conto di terzi, di rifiuti e sottoprodotti in genere di qualsiasi origine	
	e specie e attività ad essi connesse;	
	b) la compravendita e l'esercizio di impianti di trattamento, lo	
	smaltimento, lo stoccaggio, il riciclaggio e il riutilizzo di rifiuti e	
	sottoprodotti in genere di qualunque origine e specie, di impianti di	
	produzione e distribuzione di energia da fonti alternative, di impianti	
	di sollevamento, depurazione e riuso delle acque;	
	c) le bonifiche e i recuperi ambientali di siti, strutture, impianti, acque	
	e fondali contaminati ed attività ad essi connesse;	
	d) gli studi, la consulenza, i piani, i servizi tecnici, l'assistenza,	
	l'organizzazione, la formazione, la ricerca e la sperimentazione, i	

	sistemi di gestione integrati Ambiente, Salute e Sicurezza;	
	e) l'effettuazione, anche per conto terzi, di servizi di analisi	
	chimico-fisiche e chimico-biologiche su emissioni inquinanti, residui,	
	terreni e liquidi contaminati mediante laboratori di analisi.	
	Le citate attività possono essere effettuate nell'interesse, in nome e/o	
	per conto della società controllante e/o delle società da questa	
	direttamente o indirettamente controllate o della Società e/o di sue	
	società controllate o partecipate o anche di terzi per la gestione, il	
	mantenimento e la valorizzazione delle rispettive attività e patrimoni.	
	La Società ha altresì per oggetto: l'esercizio - diretto e/o per il tramite	
	di società o enti partecipati - della attività di ricerca, di produzione e	
	di commercializzazione nei settori chimico, minerario (escluso quello	
	petrolifero), della raffinazione petrolifera; la somministrazione anche	
	a terzi di servizi tecnici e generali; la gestione, anche per conto terzi,	
	di immobili, nonché la promozione, lo sviluppo e la realizzazione	
	anche per conto terzi, di iniziative industriali e di piani di	
	riconversione.	
	La Società può svolgere la sua attività sia in Italia sia all'estero.	
	Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la	
	Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni	
	in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o	
	connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale,	
	commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria compreso il rilascio	
	di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o	
	complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi	

	sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e	
	dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di	
	intermediazione finanziaria.	
	Articolo 3	
	La Società ha sede in San Donato Milanese (MI).	
	Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e	
	uffici, in Italia e all'estero.	
	Articolo 4	
	La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere	
	prorogata ai sensi di legge. La proroga del termine non attribuisce il	
	diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa	
	deliberazione.	
	Articolo 5	
	Il capitale sociale sottoscritto è di euro 101.755.492,74 diviso in n.	
	397.798.796 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.	
	Nella riunione del 14 settembre 2023 l'Assemblea Straordinaria degli	
	Azionisti ha deliberato di aumentare il capitale sociale a euro	
	101.755.495,30 diviso in n. 397.798.804 azioni ordinarie prive di	
	indicazione del valore nominale, stabilendo al 21 novembre 2023 il	
	termine di esecuzione del suddetto aumento.	
	Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti.	
	Articolo 6	
	Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto a un	
	voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal	

	rappresentante comune.	
	La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni;	
	pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.	
	Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura	
	pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344	
	del codice civile.	
	Articolo 7	
	La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.	
	Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli	
	amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società è quello	
	risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate	
	successivamente dai suddetti soggetti.	
	L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni	
	non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla	
	relativa deliberazione.	
	Articolo 8	
	La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 9	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro	
	120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del	
	bilancio e comunque nei tempi richiesti per l'approvazione del	
	bilancio della Capogruppo.	

	Le assemblee si tengono presso la sede della Società; previa	
	deliberazione del consiglio di amministrazione, possono anche	
	tenersi altrove purché in Italia.	
	Articolo 10	
	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante	
	avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo	
	dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene	
	anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda	
	convocazione.	
	L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero	
	mediante raccomandata a. r. o telefax o posta elettronica, o con	
	qualsiasi altro mezzo comunque idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci e deve essere ricevuto	
	dai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea in	
	prima convocazione.	
	Articolo 11	
	Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di	
	legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di	
	convocazione.	
	Possono partecipare all'assemblea i soggetti aventi diritto di voto che	
	risultino essere iscritti nel Libro dei Soci almeno due giorni prima	
	della data dell'assemblea in prima convocazione. La qualità di socio	
	attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando	
	l'assemblea ha avuto luogo.	
	I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in	

	conformità all'art. 2372 del codice civile.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione	
	dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti,	
	regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di	
	discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione,	
	adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del	
	dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli	
	esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.	
	Le adunanze assembleari possono tenersi anche in	
	videoconferenza, a condizione che:	
	- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci	
	intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la	
	regolarità delle deleghe rilasciate;	
	- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e	
	l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di	
	voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la	
	correttezza del processo di verbalizzazione;	
	- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e	
	visionare documenti;	
	- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le	
	funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione.	
	A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più	
	scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il	

	soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da	
	persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei	
	luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono	
	affluire.	
	Articolo 12	
	L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni,	
	prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i	
	soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	Articolo 13	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dalla persona	
	nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.	
	Il Presidente è assistito dal Segretario del Consiglio di	
	amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,	
	dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a	
	maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è	
	necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei	
	partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le	
	modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che	
	relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno	
	espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal redattore.	

	Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono	
	accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	Articolo 14	
	La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative	
	deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.	
	Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad	
	oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.	
	SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	
	Articolo 15	
	La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione; l'attività	
	di controllo è affidata al collegio sindacale, a eccezione della	
	revisione legale dei conti, esercitata da una società di revisione.	
	La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio	
	Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della	
	normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.	
	Articolo 16	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri	
	non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la	
	durata in carica sono stabiliti dall'assemblea dei soci all'atto della	
	nomina.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro	
	carica e sono rieleggibili.	

	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre	
	costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. Gli	
	Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima	
	assemblea.	
	Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli	
	Amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli Amministratori rimasti in	
	carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del	
	nuovo Consiglio di Amministrazione.	
	L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche nel	
	corso del mandato e sempre entro i limiti di cui al presente articolo;	
	se l'Assemblea lo aumenta, provvede alla nomina dei nuovi	
	Amministratori. Il mandato degli Amministratori così nominati cessa	
	con quello degli Amministratori in carica al momento della loro	
	nomina.	
	Articolo 17	
	La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di	
	amministrazione, il quale compie le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione necessarie, utili o comunque	
	opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a	
	deliberare sulle proposte aventi a oggetto:	
	- la fusione per incorporazione tra società, nel rispetto delle	
	condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;	

	- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano	
	possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle	
	condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;	
	- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano	
	interamente possedute, o possedute almeno al 90% (novanta per	
	cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2506-ter del	
	codice civile;	
	- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;	
	- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio	
	nazionale;	
	- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;	
	- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;	
	- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione	
	dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.	
	Articolo 18	
	Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto	
	l'assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente. Nomina	
	altresì un segretario, anche non amministratore.	
	Il Presidente:	
	- ha la rappresentanza della Società;	
	- presiede l'Assemblea;	
	- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa	
	l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;	
	- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;	

	- esercita le attribuzioni delegategli dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a	
	uno dei suoi membri e/o a un Direttore Generale, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega	
	tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile.	
	Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire poteri di	
	rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, per la sottoscrizione	
	di atti, di contratti e documenti in genere, anche a dipendenti della	
	Società e a terzi relativi a operazioni oggetto di deliberazione da	
	parte del Consiglio medesimo.	
	Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e	
	riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale	
	almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le	
	loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue	
	controllate.	
	Sulla base delle informazioni ricevute, il Consiglio di Amministrazione	
	valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile della società e valuta, sulla base della relazione dell'organo	
	delegato, il generale andamento della gestione.	
	Articolo 19	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando lo	
	ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due	

	amministratori. La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai	
	quali è chiesta la convocazione del Consiglio. In caso di assenza o	
	impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore più	
	anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18	
	dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento,	
	l'amministratore più anziano di età.	
	Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e	
	nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco	
	delle materie da trattare. La convocazione è inviata di norma almeno	
	cinque giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di	
	urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.	
	Le adunanze consiliari si tengono presso la sede della Società;	
	possono anche tenersi altrove purché in Italia.	
	L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le	
	stesse modalità ai sindaci.	
	Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in	
	mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi	
	componenti e tutti i sindaci.	
	Il Consiglio di amministrazione può riunirsi per audio o	
	videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare,	
	ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti esaminati.	
	L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi	

	collegati in audio o videoconferenza nei quali gli intervenienti	
	possono affluire.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal	
	Presidente; in caso di assenza o impedimento dall'Amministratore	
	più anziano cui siano state delegate le attribuzioni ai sensi dell'art. 18	
	dello Statuto o, in caso di sua assenza o impedimento,	
	dall'amministratore presente più anziano di età.	
	Articolo 20	
	Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito se è presente	
	la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli amministratori	
	presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.	
	I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del	
	Consiglio di amministrazione e sottoscritti dal Presidente	
	dell'adunanza e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove	
	non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di	
	conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.	
	Articolo 21	
	Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata	
	della carica, il compenso determinato dall'Assemblea ordinaria	
	all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido	
	fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori	
	spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro	
	ufficio.	
	Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la	

	rimunerazione determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il	
	parere del collegio sindacale.	
	Articolo 22	
	Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi; devono	
	essere altresì nominati due sindaci supplenti.	
	I sindaci effettivi e supplenti devono essere scelti tra i revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
	Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni anche in	
	videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i	
	partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di	
	seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti	
	e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati.	
	RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE	
	Articolo 23	
	La rappresentanza legale e la firma sociale della Società di fronte ai	
	terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di	
	amministrazione e all'amministratore cui siano state delegate	
	attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse,	
	disgiuntamente tra loro.	
	BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI	
	Articolo 24	

	L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in	
	conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.	
	L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà così	
	attribuito:	
	- almeno il 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite	
	previsto dalla legge;	
	- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono	
	diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.	
	Il Consiglio di amministrazione può deliberare il pagamento nel corso	
	dell'esercizio di acconti sul dividendo.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ	
	Articolo 25	
	Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle	
	norme di legge.	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 26	
	Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente	
	regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.	
	F.to Gianpaolo Cesati	

Copia conforme all'originale

Milano, lì 20 SETTEMBRE 2023